

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA Gruppo di Lavoro per la stesura del nuovo Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione

Roma, 10 aprile 2017

Al Signor Capo del Dipartimento

Al Signor Direttore Generale del Personale e delle Risorse

OGGETTO: Ipotesi di Accordo Nazionale Quadro per il Corpo di polizia penitenziaria – quadriennio normativo 2006 – 2009.

Si trasmette la bozza di Accordo Nazionale Quadro per il Corpo di Polizia Penitenziaria, relativa al quadriennio 2006-2009, rimodulata in sede di tavolo tecnico paritetico rispetto allo schema inviato alle OO.SS., quale informazione preventiva, il 22 gennaio 2010.

Taluni istituti sono stati rivisti alla luce delle norme intervenute successivamente al D.P.R. n. 51/2009 e in armonia con le previsioni contenute nella legge di stabilità per l'anno 2015.

Si premette che il Gruppo di Lavoro, composto da rappresentanti di parte pubblica e di parte sindacale, si è limitato come da mandato ad esaminare gli articoli di natura prettamente tecnica. (cfr. P.C.D. 26 maggio 2014 e P.C.D. 1 agosto 2014).

Entrando nel merito dell'articolato si evidenzia quanto segue.

Lo snellimento di alcune procedure è stato il filo conduttore dell'attività svolta e ciò per consegnare alle SS.LL. ed ai Responsabili nazionali delle OO.SS. uno schema agile e su base pratica, che tenga in debita considerazione il controllo della spesa, in sintonia con le recenti disposizioni legislative, e nel contempo garantisca i momenti di confronto sindacale dando il giusto rilievo alla contrattazione decentrata.

A tal riguardo il Gruppo di Lavoro ha già introdotto nello schema di accordo (nel rispetto dell'art. 7, comma 1-bis del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014) che un solo rappresentante sindacale per



ogni organizzazione sindacale può gravare sui permessi di cui all'art. 32, comma 4, del D.P.R. 164/2002 (permessi su convocazione).

Si osserva che per le convocazioni dell'Amministrazione sulle materie di interesse del personale la delegazione sindacale di ogni sindacato è composta da tre unità, di cui una solo unità usufruisce del permesso sindacale su convocazione.

Per i Provveditorati che accorpano più Regioni ogni delegazione sindacale può essere composta sino a quattro unità. E' a cura dell'Autorità dirigente della sede di contrattazione inviare le convocazioni alle segreterie territoriali di ciascuna Regione del Provveditorato per consentire alle OO.SS. di individuare i quattro componenti. Analoga fattispecie è prevista per le omologhe strutture minorili.

E' stato rafforzato il ruolo della contrattazione decentrata richiamando l'attenzione sulle sedi competenti per il personale dei Nuclei Traduzione e Piantonamenti. (cfr. art. 3 comma 9 lett. c) e d).

Nell'ambito dell'art. 3 è stato previsto che la Commissione di Garanzia è competente a risolvere i conflitti nell'ipotesi di mancata applicazione dell'Accordo decentrato della sede del Provveditorato.

Sono state contemplate, nell'art. 5 dell'Accordo, la comunicazione quadrimestrale alle Organizzazioni sindacali dell'elenco nominativo del personale impiegato temporaneamente in altre sedi nonché le modalità, già regolamentate dall'Amministrazione Centrale, per effettuare le riprese fotografiche sui luoghi di lavoro all'atto delle visite dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali in istituto. Alcuni componenti di parte sindacale non condividono la clausola prevista relativa all'obbligo di non pubblicare le fotografie su social network e quotidiani.

L'accordo sul Fondo è annuale (cfr. art. 7), pertanto la determinazione dei criteri per l'utilizzazione delle relative risorse è stata demandata alla scelta delle Parti anno per anno nel rispetto delle disposizioni vigenti in ordine al divieto assoluto di attribuzione indifferenziata degli incentivi.

Sulla scorta delle esperienze segnalate dai rappresentanti sindacali presenti, il Gruppo di lavoro si è soffermato su taluni articoli di particolare interesse per il personale, in particolare la Formazione, l'Ente di Assistenza, gli alloggi per il personale in missione e la sicurezza sul lavoro.

Per la formazione, (art.13) oltre a citare le giornate che ciascun dipendente ha a disposizione per l'addestramento al tiro ed alle tecniche operative, è stato espressamente previsto che l'aggiornamento professionale debba essere rivolto a tutto il personale secondo criteri di equità, trasparenza e



nel rispetto del principio delle pari opportunità. E' stata altresì prevista la consultazione della Commissione di cui all'art. 22, d.P.R. 395/95 sul piano annuale della formazione. E' stato affermato inoltre il ruolo centrale della nuova Direzione Generale della Formazione in ragione delle accresciute esigenze ed attribuzioni del personale del Corpo.

Nell'ambito dell'art. 14, relativo all' attività dell'Ente di Assistenza, é stata introdotta la Commissione Consultiva prevista dall'art. 22, comma 6, d.P.R. 51/2009.

Grande rilievo è stato dedicato all'alloggiamento del personale, in particolare del personale in missione. Le stanze delle caserme dovranno essere arredate secondo i criteri indicati nella Tabella A opportunamente integrata. In particolare il personale comandato in missione deve godere di una sistemazione alloggiativa in camera singola; inoltre qualora lo stato della stanza non corrisponda anche ad uno solo degli standard previsti, il personale usufruirà di sistemazione alberghiera. E' stato altresì stabilito che il dipendente usufruirà della sistemazione alberghiera anche nell'ipotesi in cui l'ubicazione della caserma non consenta all'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria in missione l'uso del telefono cellulare personale.

L'Autorità Dirigente deve tenere sotto costante osservazione le condizioni della caserma e dare disposizioni affinché qualora vengano meno le condizioni di adeguato alloggiamento, il personale in missione sia autorizzato al pernotto esterno. Anche su questa materia è ribadita l'attività di controllo e verifica dei Provveditori, nell'ambito delle proprie specifiche prerogative. Per l'importanza della materia, una attività di controllo e verifica è attribuita anche all'Organo di Garanzia Regionale (C.A.R.) ai fini della conformità delle stanze delle caserme alla tabella A.

Per favorire il benessere del personale è mantenuto l'impegno di accantonare il 10% delle risorse annue per la ristrutturazione ed il mantenimento degli alloggi secondo gli standard definiti, ed è stata prevista l'informazione alle OO.SS. sulle risorse destinate a tale scopo.

Tutti i componenti di parte sindacale presenti al tavolo, avuto riguardo a quanto partecipato a suo tempo dall'Amministrazione con ministeriale del 2 agosto 2011 n. GDAP 298346, hanno fortemente sostenuto l'art. 16 relativo alla mensa obbligatoria di servizio per il personale impiegato operativamente negli uffici traduzione e piantonamenti, ritenuto necessario per omogeneizzare le diverse determinazioni dei Provveditori sul tema. Tale articolo considera tempo di lavoro il tempo strettamente necessario alla consumazione del pasto del



personale addetto ai servizi istituzionali che non possono essere interrotti negli Uffici Sicurezza e Traduzioni.

L'art. 17 riguarda l'individuazione delle sedi disagiate e ripropone i medesimi istituti individuati nell'Accordo FESI relativo all'anno 2017.

In materia di sicurezza sul lavoro, sono stati considerati il d.lgs. n. 81/2008 e il Decreto del Ministro della Giustizia del 18 novembre 2014 n. 201.

E' stata dettagliata la procedura relativa alle elezioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; il numero dei rappresentanti da eleggere è determinato in relazione ai criteri stabiliti dall'art. 47, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Nello schema di accordo sono state proposte ulteriori specializzazioni per il Corpo di Polizia Penitenziaria (art. 21). Nell'ambito dei lavori i componenti di parte sindacale si sono dichiarati completamente contrari all'istituzione delle nuove specializzazioni individuate (esperto nel controllo delle lavorazioni in materia edile, esperto nel controllo delle attività in materia meccanica, esperto nel controllo delle attività in materia elettrotecnica, esperto nel controllo delle attività in materia agrotecnica). I componenti di parte pubblica hanno chiesto di trattare la materia al Tavolo Nazionale.

L'impegno già assunto - nel precedente Accordo - dall'Amministrazione di non conferire le funzioni di Comandante di Reparto a coloro che rivestono la carica di dirigente sindacale è traslato (art. 23) nella presente ipotesi quale causa di incompatibilità, parimenti tale inconciliabilità è stata estesa anche ai Responsabili dei NTP. Tuttavia la posizione dei componenti di parte sindacale sul punto non è omogenea poiché alcuni chiedono di cassare l'articolo, altri di estendere tale incompatibilità anche ai Responsabili delle Unità Organizzative competenti alla predisposizione dei turni di servizio del personale per aumentare il livello di trasparenza ed a maggior garanzia del personale non sindacalizzato.

Si conviene pertanto unitariamente di porre la questione al Tavolo nazionale.

Nell'ambito delle disposizioni finali il Gruppo di Lavoro ha dato ampio risalto alla responsabilità dei titolari degli Uffici e Servizi chiamati ad individuare scelte ed opzioni operative sulle problematiche sollevate dalle Organizzazioni Sindacali territoriali e a prevenire situazioni conflittuali. Di conseguenza è contemplato che la mancata osservanza delle disposizioni contenute nell'Accordo Nazionale Quadro costituisce violazione contrattuale.



Allegata allo schema di Accordo è stata proposta una dichiarazione di impegno delle parti intesa a rimettere ad un apposito tavolo di confronto l'approfondimento dell'applicazione dell'articolo 33 comma 5 della Legge 104/1992 e dell'art. 42 bis del d.lgs. 151/2001 in favore rispettivamente del disabile e del bambino.

## IL GRUPPO DI LAVORO

Albert Corum:

Plening Conto Information marches

Per Solver Mario Mario Marles

Per John Mario Mario Marles

Per John Mario Mario Mario

Per John Mario

FSA-GNPP John Follows

SINAPPE Questa Follows

SINAPPE: Miller Will

SAPPE: Miller Will

SAP